



Comune di Dro
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 27 luglio 2023

INDICE

TITOLO I

Disposizioni
generali

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Oggetto ed applicazione

Articolo 3 - Servizio di polizia urbana

Articolo 4 - Definizioni

Articolo 5 - Concessioni ed autorizzazioni

Articolo 6 - Sanzioni

TITOLO II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

SEZIONE I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Articolo 7 - Comportamenti vietati

Articolo 8 - Pozzi, vasche e fontanelle

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Articolo 10 - Sgombero della neve

SEZIONE II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Articolo 11 - Decoro delle facciate e delle recinzioni e sicurezza dei tetti

SEZIONE III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 12 - Aree verdi, parchi giochi e giardini pubblici.

Articolo 13 - Verde privato

TITOLO III

Occupazione di aree e spazi pubblici

Articolo 14 - Disposizioni generali

Articolo 15 - Mestieri girovaghi

TITOLO IV

Tutela della quiete pubblica e privata

Articolo 16 - Lavoro notturno

Articolo 17 - Spettacoli e trattenimenti

Regolamento comunale di polizia urbana

Articolo 18 - Circoli, palestre e luoghi di ritrovo privati

Articolo 19 - Pubblicità fonica

Articolo 20 - Abitazioni private

TITOLO V

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Articolo 21 - Tutela degli animali

Articolo 22 - Divieti specifici

Articolo 23 - Animali molesti

Articolo 24 - Mantenimento, conduzione, trasporto degli animali in genere ed apicoltura

Articolo 25 - Mantenimento e conduzione dei cani

Articolo 26 - Animali randagi

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo precedente, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
2. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Servizio di Polizia urbana

1. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti statali, regionali e provinciali, nei regolamenti del Comune, nelle ordinanze del sindaco e nei provvedimenti esterni dei competenti organi comunali.
2. E' altresì competente ad accertare le violazioni alle disposizioni stesse ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché ad adottare le misure ed i provvedimenti che possono competere al Comune per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.
3. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dal Corpo di Polizia Locale in forma associata, e dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive funzioni, e dalle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

Regolamento comunale di polizia urbana

- a) il suolo pubblico ossia il suolo che rientra nel demanio o nel patrimonio pubblico, sia quello privato gravato da diritto reale che spetti allo Stato, alla regione, alla provincia od al Comune, che quello privato dato in concessione al Comune o alla Provincia autonoma di Trento;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento; la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto in via esclusiva per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività' lecite, anche di carattere privato.
 4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione e può essere assoggettata al versamento di una tariffa secondo i regolamenti speciali del Comune.

Articolo 5

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire una preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza, in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco od ad altro organo comunale, secondo le rispettive competenze.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Ai procedimenti amministrativi di cui al presente articolo si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di Procedimento Amministrativo.

Articolo 6

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative per esse determinate, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del C.E.L. approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m. ed i., secondo i principi ed il procedimento previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le sanzioni previste dal Regolamento non si applicano qualora le violazioni accertate siano punibili in forza di leggi dello Stato, della Regione o della Provincia, secondo l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Quando non è diversamente stabilito, le violazioni delle ordinanze emesse dal Sindaco sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 450,00.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA
E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7
Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori e i cestini dei rifiuti;
 - f) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi sostanze solide o liquide;
 - g) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - h) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti contrari alla pubblica decenza;
 - i) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto ovvero che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale, ovvero mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, ambulatori, scuole, case di cura, case di riposo, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
 - l) accendere fuochi fuori dai camini o gettare oggetti accesi sul suolo pubblico ed in luoghi privati all'aperto e nelle pertinenze degli edifici senza adottare tutte le precauzioni necessarie per la prevenzione di incendi;
 - m) sparare mortaretti, petardi, botti e razzi, e con armi in luogo pubblico o comunque anche in luogo privato;
 - n) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
 - o) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, che arrechino intralcio o disturbo, ovvero costituiscano pericolo per sè o per gli altri;
 - p) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;

Regolamento comunale di polizia urbana

- q) lavare veicoli sul suolo pubblico, anche se tale operazione sia eseguita senza far uso di acqua potabile;
 - r) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
 - s) produrre stillicidio di acqua o altri liquidi compreso quello derivante dalle acque piovane provenienti da tetti, grondaie o canalette di scolo sulla strada, sui marciapiedi o sulle parti sottostanti del fabbricato, sia di proprietà pubblica che di privati adibiti al pubblico transito.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati, qualora la proprietà sia pubblica.

Articolo 8 Pozzi, vasche e fontanelle

- 1. I pozzi, le vasche, le cisterne private accessibili dal suolo pubblico devono essere muniti di protezione al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
- 2. E' consentito prelevare acqua alle fontane, vasche e pozzi pubblici con recipienti o con altri mezzi, con esclusione di tubi in gomma od altro materiale e limitatamente ad un uso connesso al consumo personale sul luogo.
- 3. E' comunque vietato:
 - a) lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche;
 - b) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio.
- 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Articolo 9 Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1. Fatta salva l'applicabilità di norme e regolamenti speciali, è vietato gettare, versare o deporre qualsiasi materia liquida o solida sul suolo pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
- 2. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
- 3. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica, come pure porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.
- 4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, mediante l'utilizzazione di strutture collocate anche temporaneamente sul suolo pubblico od aperto al pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
- 5. Quando l'attività di cui al comma precedente non ha carattere temporaneo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o mobili, gli esercenti devono collocare un idoneo contenitore all'interno dell'area occupata, per il deposito dei rifiuti minuti.
- 6. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 7. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla

pubblica via, o ai quali si accede da essa, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

8. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 10 Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa od accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti oltre il filo degli stessi, prospicienti il suolo pubblico.
3. I canali di gronda, i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie e le caditoie debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. Durante e dopo le neviccate i proprietari o possessori degli immobili ed i conduttori delle attività prospicienti la pubblica via dovranno raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i titolari della relativa autorizzazione.
5. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 11 Decoro delle facciate e delle recinzioni e sicurezza dei tetti

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione ed il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela

della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio; i medesimi soggetti ripristinano con sollecitudine muri, intonaci, cornicioni e recinzioni parzialmente lesionati e suscettibili di lasciar cadere porzioni di materiali al suolo, come pure tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati.

2. In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti al comma 1, il Comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi.
3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il Comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti; in caso d'inerzia del Comune può provvedere la Provincia.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 12

Aree verdi, parchi giochi e giardini pubblici

1. Le aree verdi ed i parchi giochi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludiche, fisico-motorie, sociali, per il riposo e lo studio e l'osservazione della natura.
2. Non sono consentite attività rumorose che, per la loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo.
3. E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati; le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate ad un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.
4. Nei parchi giochi di cui all'allegato A è vietato disturbare la quiete pubblica; a tal fine vengono stabiliti gli "orari di silenzio" da rispettare nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8.00 sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.
Negli orari di silenzio è vietato produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo ed è vietato il gioco del pallone.
5. Nei parchi giochi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, è vietato:
 - a) fumare e bere bevande alcoliche;
 - b) creare punti di bivacco, campeggiare e/o pernottare;
 - c) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - d) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi, se non sono presenti attrezzature adeguatamente predisposte, e abbandonare mozziconi;
 - e) soddisfare bisogni fisiologici;
 - f) danneggiare e/o imbrattare la segnaletica, l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco e deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti qualsiasi tipo di albero, i manufatti, le attrezzature e le costruzioni;
 - g) danneggiare la vegetazione e comunque cogliere fiori e recidere piante;

- h) circolare con veicoli a motore; è permessa la circolazione e sosta dei veicoli in uso ai bambini e agli invalidi aventi le caratteristiche di cui all'art. 196 del DPR 16.12.1992 n. 495;
- i) calpestare le aiuole;
- j) permettere agli animali custoditi di calpestare le aiuole e di entrare nelle aree gioco;
- k) la rimozione di nidi, la cattura e la caccia degli animali selvatici.

E' consentito l'uso delle attrezzature e dei giochi per bambini o adulti nei limiti di età consentiti dall'omologazione del gioco.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 13

Verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o proprietà private prospicienti o comunque in prossimità del suolo pubblico sono presenti alberi i cui rami si protendono sul suolo pubblico, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami.
2. I proprietari devono inoltre rimuovere le ramaglie o quant'altro cada o rischi di cadere dall'area privata sul suolo pubblico.
3. I proprietari di aree verdi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e di assicurare la salubrità delle piante e degli alberi, evitando in particolar modo la presenza di infestazione da insetti e parassiti o patologie infestanti.
4. Si applica quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 11 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 14
Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
2. Fuori dai complessi recettivi turistici e dai campeggi mobili autorizzati secondo la normativa di settore, è vietato campeggiare o comunque realizzare insediamenti in deroga o violazione alla normativa di riferimento.
3. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:
 - insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, dove non sia espressamente vietato;
 - insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti ed affini del possessore dell'abitazione medesima;
 - insediamenti al seguito di attrazioni viaggianti, come luna park, giostre e spettacoli debitamente autorizzate o di soggetti coinvolti nell'organizzazione di fiere, mercati e feste, durante il periodo necessario per svolgere le loro attività sul territorio comunale;

Articolo 15
Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a particolare tutela, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 16 Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli e dal regolamento comunale - Piano di classificazione acustica del territorio comunale, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 00:00 e le ore 6:00; conordinanza del Sindaco potranno essere individuate attività il cui esercizio è consentito inderoga alle disposizioni del presente comma.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 00:00 e le ore 6:00 è subordinata a preventivo parere del competente ufficio comunale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Il divieto di cui al comma 1 può essere esteso, con provvedimento del Sindaco, ad un arco temporale più ampio di quello indicato nel comma 1 quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dal competente ufficio comunale.
4. Chiunque eserciti un'attività lavorativa in violazione dei commi 1 e 3 del presente articolo o senza osservare le prescrizioni contenute nell'atto d'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.
5. È esclusa l'applicazione del presente articolo per le attività di pubblico servizio come la raccolta rifiuti, lo sgombero neve e la pulizia delle strade.

Articolo 17 Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 00,00 e le ore 8,00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di segnalare comportamenti al di fuori dei locali dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. I titolari delle licenze di cui al comma 1 e 2 che violano le disposizioni contenute nel presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00.

Articolo 18 Circoli , palestre e luoghi di ritrovo privati

Regolamento comunale di polizia urbana

1. Ai responsabili dei circoli , palestre e luoghi di ritrovo privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente.
2. Ai responsabili dei circoli e delle strutture di cui al comma 1 che violano le previsioni del presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00.

Articolo 19 **Pubblicità fonica**

1. E' vietata la pubblicità fonica nelle aree individuate come pedonali e come zone a traffico limitato; è viceversa consentita:
 - a) nelle rimanenti aree dei centri abitati del Comune nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 dei giorni feriali;
 - b) all'interno degli esercizi di vendita, a condizione che l'emissione sonora non si propaghi all'esterno dell'esercizio stesso.
2. Il presente articolo non si applica alla propaganda fonica di natura politica ed elettorale che è regolata dalle norme speciali di settore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Articolo 20 **Abitazioni private**

1. Dalle ore 00:00 alle ore 8:00 gli apparecchi di diffusione vocale e sonora devono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la quiete pubblica.
2. Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche, salvo nei casi di pericolo immediato.
3. E' vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini ed alla quiete con canti, schiamazzi, voci, uso di strumenti sonori o motori a scoppio che superino la normale tollerabilità.
4. Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO V
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 21
Tutela degli animali

1. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza.
2. E' vietato porgere o depositare bocconi avvelenati o alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi accessibili agli animali; sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, purchè debitamente segnalate ed eseguite con l'impiego di sostanze e modalità di distribuzione idonee a salvaguardare l'incolumità degli altri animali.
3. E' vietato abbandonare animali.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.

Articolo 22
Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare, combattimenti e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. E' vietato utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio e comunque è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o da svezzare.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatte salve diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.

Articolo 23
Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che emettano rumori o strepiti che, propagandosi all'esterno sul suolo pubblico, superino la normale tollerabilità.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui comma 1, fatte salve diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Articolo 24
Mantenimento, conduzione, trasporto degli animali in genere ed apicoltura.

1. Lo spostamento degli animali per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo anche

vagante avviene secondo quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria nonché dal Codice della Strada, D.P.R. 30 aprile 1992, secondo la normativa di settore.

2. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
3. Per quanto riguarda gli apiari va rispettato quanto stabilito dall'art. 896 bis del codice civile.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, fatte salve diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 25

Mantenimento e conduzione dei cani

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, sul suolo pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio, fatte salve specifiche aree determinate con ordinanza sindacale, a loro appositamente destinate ed opportunamente segnalate, sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore i quali dovranno costantemente vigilare sul comportamento degli animali, assumendo la piena responsabilità di ogni danno provocato a cose, animali o persone.
2. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri.
3. I cani notoriamente aggressivi o di grossa taglia, sul suolo pubblico e nei luoghi in cui vi sia un grande affollamento (fiere, sagre, raduni, spettacoli, ecc.) devono essere altresì muniti di museruola.
4. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato espressamente.
5. In luoghi pubblici e privati, i cani di taglia piccola e media non possono essere tenuti in spazi inferiori a otto metri quadrati per animale e se di taglia grossa in spazi non inferiori a sedici metri quadrati.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di animali, cani od altro, ed a chiunque li accompagni, di munirsi di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni e di provvedere alla rimozione sempre dal suolo pubblico o privato delle deiezioni a mezzo d'idoneo attrezzo e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, in involucro chiuso.
7. E' vietato consentire ad animali di urinare su portoni, ingressi, negozi, vetrine, edifici, monumenti, chiese, pensiline e fermate dei mezzi pubblici, panchine, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici. Qualora ciò accada il conduttore è tenuto a pulire il luogo con acqua. A tal fine il conduttore è obbligato a munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detersivi e di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
8. E' vietato condurre o lasciar entrare i cani sulle superfici agricole durante il periodo vegetativo, escluse le aree di proprietà del conduttore e con l'eccezione dei cani da caccia nel corso dell'esercizio dell'attività venatoria.
9. E' vietato consentire ai cani di fare il bagno nelle fontane.

10. E' vietata l'attività di addestramento dei cani in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo autorizzazione da parte del Comune.
11. Non sono soggetti alle precedenti disposizioni gli animali condotti dalle forze di Polizia e della Protezione Civile, quando svolgono le mansioni per cui sono stati addestrati.
12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatte salve diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 26

Animali randagi

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali randagi presenti sul territorio cittadino.
2. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, comprese aiuole e parchi pubblici, per piccioni od altri animali randagi.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
4. Il ritrovamento di animali domestici o d'affezione abbandonati deve essere prontamente segnalato al Corpo di polizia locale.

ALLEGATO A
Individuazione parchi

Sono individuati quali parchi gioco pubblici del Comune di Dro:

Dro:

- parco giochi lungo ciclopedonale Profughi di Braunau
- parco giochi presso il Municipio
- parco giochi presso RSA Mulino

Ceniga:

- parco giochi in Via Romana

Pietramurata:

- parco giochi presso Piazza Mercato
- parco giochi lungo Sarca